

Comune di Sale Marasino

- Provincia di Brescia -

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti



ALLEGATO.....alla deliberazione
.....C.C. n. 6.....in data 28-02-97

Indice

Art. 1 - Istituzione della tassa.	Pag. 1
Art. 2 - Attivazione del servizio.	Pag. 1
Art. 3 - Gettito e costo del servizio.	Pag. 2
Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.	Pag. 2
Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili del tributo.	Pag. 4
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.	Pag. 5
Art. 7 - Commisurazione e tariffe.	Pag. 6
Art. 8 - Tariffe e particolari condizioni d'uso.	Pag. 6
Art. 9 - Agevolazioni.	Pag. 7
Art.10- Classificazione dei locali e delle aree.	Pag. 7
Art.11- Deliberazioni di tariffa.	Pag. 8
Art.12- Denunce.	Pag. 9
Art.13- Accertamento.	Pag. 9
Art.14- Riscossione.	Pag.10
Art.15- Poteri del Comune.	Pag.11
Art.16- Funzionario responsabile.	Pag.11
Art.17- Rimborsi.	Pag.12
Art.18- Sanzioni.	Pag.12
Art.19- Tassa giornaliera di smaltimento.	Pag.13
Art.20- Disposizioni finali e transitorie.	Pag.14

Art. 1 - Istituzione della tassa.

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani nelle zone del territorio comunale.
2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per il locali e le aree situati ad una distanza superiore a 500 m. dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, così come è individuato in apposita delibera di giunta.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrica o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione dell'prescrizione del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% a seguito di deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente

può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto al comma 4.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti contemplati all'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo per lo spazzamento delle strade.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte con destinazione verde esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art.2, commi 2 e 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Sono tassabili le superfici ove si formino rifiuti speciali assimilati agli urbani indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27/7/84 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/82 n.915. Le tettoie costituiscono presupposto oggettivo alla tassa.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relative pertinenza;
 - c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - d) le cantine e le soffitte delle abitazioni.Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità locali immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la loro assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che inizialmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti); ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stressi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizione di legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3, comma 5 del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 comma 3 del Decreto Legge n. 397/1988 convertito con Legge n.475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurabile alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Sale Marasino.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell'ipotesi di comodato la tassa è dovuta al comodatario.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1177 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.4. Resta ferma l'obbligazione di dichiarazione e di versamento della tassa di coloro che occupano o detengono pari comuni in via esclusiva, quali ad esempio gli alloggi di custodia e simili.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare all'Ufficio tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo art. 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti: dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13.

Art. 7 - Commisurazione e tariffe.

1. **La tassa può essere commisurata o in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.**
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali ed aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 4 sono computate nel limite del 50 per cento.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. V
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 2 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno,

decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo di quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

Art. 9 - Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a) esonero dalla tassa, per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali dell'U.S.S.L., attestante la sopraindicata circostanza;
 - b) riduzione della tassa del 40% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regione Lombardia e Provincia di Brescia, unità socio sanitarie locali ed Enti Ospedalieri;
 - c) sono altresì esonerate dalla tassa le scuole di ogni ordine e grado per le quali sussista l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione.
2. E' consentita la riduzione fino al 30% della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art.61, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. A tal fine la giunta comunale stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati alla riduzione.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie. Fino all'adozione della nuova classificazione secondo i criteri stabiliti dal 2° comma dell'art.

69 del Decreto Legislativo 507/93 e nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 del Decreto Legislativo citato, si applicano le seguenti categorie:

Cat. 1° : case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione)	L.	/mq.
Cat. 2° : locali destinati ad uffici pubblici e privati ed a studi professionali	L.	/mq.
Cat. 3° : Associazioni ed Istituzioni varie e simili, Scuole private, stazioni ferroviarie, sale di convegno e teatri cinematografici	L.	/mq.
Cat. 4° : locali destinati a negozi o botteghe	L.	/mq.
Cat. 5° : insediamenti industriali ed artigianali	L.	/mq.
Cat. 6° : Istituti di Credito	L.	/mq.
Cat. 7° : pubbliche rimesse, depositi di bagagli	L.	/mq.
Cat. 8° : distributori di carburante	L.	/mq.
Cat. 9° : locali destinati a circoli, esercizi pubblici anche all'aperto, trattorie, osterie, ristoranti, caffè, bar, scuole di ballo, aree adibite a sale da ballo all'aperto, sale biliardo	L.	/mq.
Cat.10°: aree adibite a mercato e banchi di vendita	L.	/mq.
Cat.11°: alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, residences e simili	L.	/mq.
Cat.12°: rimessa di roulettes, barche	L.	/mq.
Cat.13°: aree adibite a campeggio e villaggi turistici	L.	/mq.
Cat.14°: case di cura	L.	/mq.

Art. 11 - Deliberazioni di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio discriminati in base alle loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 12 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare all'Ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione di considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 13 - Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio tributi provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree a loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 14 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per cui è dovuto il tributo e in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte dell'ufficio tributi gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18 primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 15 - Poteri del Comune.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4 decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, l'Ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del Decreto legislativo 15.11.1993 n.507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 16 - Funzionario responsabile.

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto legittimo, adottato dall'ufficio tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18 - Sanzioni.

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco

di cui all'articolo 5, comma 4, si applica la sanzione pecuniaria, da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni l'ufficio tributi provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine di 60 giorni per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili dal 1 gennaio 1997.